

STATUTO ASSOCIATIVO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, nonché 1 e seguenti D.P. R. 10.02.2000 n.361, è costituita un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata: **IUVAS** ETS (in conformità con la normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore) di seguito citata come IUVAS, una libera Associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap.III, art.36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

La sede dell'Associazione risiede nel Comune di Firenze, le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non comportano variazioni allo Statuto.

Art. 2

Scopi e attività

IUVAS è fondata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, pertanto è vietata la distribuzione di utili tra gli Associati anche in modo indiretto (come espresso al punto 3 del presente Statuto) ed opera per promuovere, sostenere, coordinare attività istituzionali di formazione sviluppo e potenziamento e ricerca avanzata.

L'Associazione promuove esclusivamente fini di solidarietà sociale ovvero attività di ricerca tecnica, scientifica e ambientale; attività di rilevanza culturale, di valorizzazione e tutela dell'ambiente antropico ed extra antropico; attività di studio dei sistemi di miglioramento per la vita urbana; in via complementare attività di formazione e informazione sui tematiche relative ad: urbanistica, architettura, tecnologia, ambiente, sicurezza, energia, innovazione, sicurezza e prevenzione. L'Associazione, inoltre, impiegherà il know-how dei propri associati per svolgere attività di Protezione Civile sul territorio nazionale ed internazionale negli opportuni e specifici ambiti di pertinenza e scenari.

Le attività di interesse generale promosse dall'Associazione in classificazione ICNPO sono definite come:

- 1100 - Attività culturali ed artistiche
- 2400 - Ricerca
- 4200 - Servizi di assistenza nelle emergenze
- 5100 - Protezione dell'ambiente
- 6200 - Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo
- 12100 - Altre attività non classificate altrove

In ottemperanza all' articolo 5, comma 1 del codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117) si identificano nelle seguenti attività di interesse le finalità percorse dall'Associazione:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate salvo le attività direttamente connesse. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 3

Assenza di scopi lucrativi

L'Associazione IUVAS non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

Bilancio sociale di esercizio

Ogni anno devono essere redatti il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dal Consiglio Direttivo e devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, le entrate a qualunque titolo pervenuti. Il bilancio coincide con l'anno solare. Gli utili e avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle connesse. Entro il 30/02 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione e deposito presso il RUNTS.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

Art. 5

Durata dell'Associazione

La data di fondazione dell'Associazione è indicata nel 20/01/2017 così come espresso nell'Atto Costitutivo depositato presso l'Agenzia delle Entrate della Provincia di Firenze. La durata dell'attività dell'Associazione IUVAS è a tempo indeterminato.

Art. 6

Organi

Sono Organi dell'Associazione **IUVAS**

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente e il Vice-presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere

Gli organi elettivi dell'Associazione rimangono in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili ad oltranza.

Art. 7

Modalità di associazione

Possono associarsi tutti coloro persone fisiche o Enti pubblici e privati che, per specifiche competenze disciplinari, abbiano interesse agli scopi comuni mediante richiesta scritta al Presidente di IUVAS che valuta periodicamente le domande di ammissione all'Associazione di concerto con il Consiglio Direttivo, verificando anche l'accettazione, da parte del richiedente, del presente Statuto e del regolamento.

In caso di rigetto della domanda, il Presidente deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

Art. 8

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti nel registro soci da almeno tre mesi. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso che siano soci dell'anno precedente. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto così come espresso dall'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo richieda da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno dovrà eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni segrete il conto dei risultati. L'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad un'altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno nella sede definita dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso proposti dal Consiglio Direttivo. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo, oppure dai soci quando sia stata fatta domanda scritta al Presidente dell'Associazione da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con invito concordato nel regolamento sociale. Nella convocazione deve essere indicata la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria, quando prevista, concorre a:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o allo Statuto alla sua competenza.

Art. 9

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Ha diritto di insediamento all'interno del Consiglio Direttivo, coordinandone eventualmente le attività e sovrintendendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. Può delegare tutte o parte delle sue mansioni al Vice-presidente o ad un componente dello stesso Consiglio Direttivo. Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in qualità di delegato su esplicita notificazione del Presidente in carica. Gli incarichi di vicepresidenza non possono essere delegati a terzi in via autonoma. Il Vicepresidente può ricoprire cariche all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il primo Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori e rimarrà in carica cinque anni. Successivamente il Consiglio Direttivo verrà nominato dall'Assemblea a maggioranza tra gli aventi diritto e sarà composto da un minimo di tre fino a un massimo di cinque membri. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di mandato; Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, o dalla maggioranza dei suoi membri, cura il buon andamento dell'Associazione, ne promuove e dirige le attività, ne amministra il patrimonio e rende conto annualmente della gestione alla Assemblea ordinaria, della quale esegue le deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo definisce la politica generale dell'Associazione e le strategie di promozione e comunicazione delle proprie attività. Redige e modifica il Regolamento Associativo. I membri del Consiglio Direttivo debbono garantire la loro disponibilità a partecipare alle riunioni, regolarmente convocate, con un preavviso di una settimana. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni semestre e, in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano. Le decisioni vengono adottate a maggioranza.

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Nell'eventualità di rinuncia della carica da parte di un membro del Consiglio Direttivo, entra in sostituzione il primo non eletto dalle ultime elezioni di mandato. In caso di impossibilità, i membri in carica propongono una figura a sostituzione dell'uscito, procedendo poi all'approvazione secondo voto a maggioranza.

Art. 11

Il Tesoriere

Il Tesoriere può venire nominato nella riunione d'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo all'interno del Consiglio Direttivo stesso, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Diritti, doveri e decadimento degli associati

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e visionabili presso la sede associativa entro 30 giorni dalla richiesta espressa in forma scritta e controfirmata dal ricevente. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: visione in forma privata nel rispetto della vigente normativa della privacy così come espresso dal regolamento UE 2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation).

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie o del regolamento, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione si intende di durata annuale rinnovabile con il pagamento della quota sociale. Al termine dell'annualità i soci che non provvederanno a regolarizzare la quota annuale o con morosità superiore ai sei mesi saranno cancellati dal registro soci senza ulteriore comunicazione.

Art. 13

Regolamento associativo

Ogni associato iscritto è tenuto all'osservanza del Regolamento Associativo stilato e revisionato dal Presidente in concerto con il Consiglio Direttivo. Il Regolamento definisce ed attua nel dettaglio il presente Statuto. L'inosservanza del regolamento prevede il recesso dall'Associazione come previsto nell'Art. 12 del presente Statuto.

Art. 14

Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 15

Organo di revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 16

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione IUVAS è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;
- b) dai contributi, dalle donazioni, dalle eredità, dai legati, dalle liberalità e da qualsiasi ricavo o introito non espressamente destinato alle spese di esercizio;
- c) dagli avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo abbia espressamente destinato a patrimonio.

Art. 17

Spese e contributi

Alle spese occorrenti per la realizzazione dei compiti istituzionale si provvederà con: contributi, annuali o straordinari, da parte dei Ministeri, delle Regioni, degli Enti Locali, e con ogni altro contributo da parte di Enti o persone fisiche in sede italiana o internazionale; introiti provenienti dalle attività dell'Associazione, al netto di quanto corrisposto ai soggetti incaricati dello svolgimento delle attività; le quote sociali annue; i redditi derivanti dall'impiego dell'eventuale patrimonio; le liberalità ed i contributi non destinati a patrimonio; gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci non destinati a patrimonio.

Art. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 19

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

Art. 1

Premessa

Il presente regolamento dell'Associazione **IUVAS** ETS, espleta la funzione di chiarire ed armonizzare i vari rapporti sociali definiti nell'Atto Costitutivo e nello Statuto Associativo; pertanto vengono considerati nella loro interezza con gli articoli espressi dai suddetti documenti e sviscerati con questo Regolamento nel loro dettaglio.

Art. 2

Sede legale fisica e indirizzi

A norma di Statuto l'Associazione **IUVAS** ETS ha la propria sede legale nel Comune di Firenze, in Via di Scandicci, 301 - 50143 Firenze (FI) presso la residenza del Presidente in carica Arch. Lorenzo Bagnoli. Le attività istituzionali potranno comunque essere svolte anche presso sedi operative fisse o di volta in volta individuate dal Consiglio Direttivo sulla base delle necessità.

Tutte le variazioni inerenti la Sede Legale e gli indirizzi virtuali devono necessariamente essere deliberate dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 3

Affidamento di incarichi a terzi

Per esigenze di natura amministrativa, l'Associazione si può avvalere sia di un Centro di Assistenza Fiscale, sia di uno studio professionale che di una amministrazione contabile diretta; in tutti i casi previsti l'incarico viene deliberato dal Consiglio Direttivo. Inoltre, in funzione delle suddette variazioni, il Consiglio Direttivo, nella persona del suo Presidente o da persona da lui delegata, provvede ad inviare tutte le comunicazioni necessarie agli Enti preposti.

Art. 4

Domanda di adesione

Le richieste di adesione all'Associazione vanno effettuate per iscritto, utilizzando il modulo appositamente predisposto dove saranno riportate le clausole sul consenso dei dati sensibili. Le richieste di adesione possono essere fatte nell'ambito di differenti tipologie di soci (Membro Associato e Membro Associato Junior) e dovranno essere corredate della ricevuta della quota associativa. Con la domanda di adesione il richiedente deve confermare la propria volontà ad osservare le norme statutarie dell'associazione e di essere a conoscenza ed accettare le condizioni contenute sia nello Statuto che nel presente Regolamento.

Art. 5

Membri Associati e quote di iscrizione.

Le richieste di adesione all'Associazione vanno effettuate per iscritto, utilizzando il modulo appositamente predisposto dove saranno riportate le clausole sul consenso dei dati sensibili. Le richieste di adesione possono essere fatte nell'ambito di differenti tipologie di Soci, e dovranno essere corredate della ricevuta della quota associativa. L'importo della quota associativa annuale è deliberata dal Consiglio Direttivo. Per il mandato corrente gli importi sono stabiliti per i Membri Associati con una quota in € 50,00 (cinquanta/00). Ai membri che con comprovata documentazione testimoniano l'appartenenza ad una classe di studio universitaria la quota è stabilita in € 30,00 (trenta/00) e saranno iscritti come Membri Associati Junior.

Art. 6

Iscrizione nel Libro Soci

L'iscrizione nel Libro Soci ha durata annuale con decorrenza dalla data del primo versamento della quota associativa. I soci saranno automaticamente esclusi dall'associazione al termine dell'annualità a meno che i medesimi non esprimano espressamente la volontà di permanere nell'associazione, mediante versamento della nuova annualità entro la scadenza o al massimo entro i successivi 15 giorni. Il Libro Soci è pubblico e gli iscritti in IUVAS autorizzano la pubblicazione del loro Nome Cognome e titolo accademico sulla piattaforma istituzionale di IUVAS online. Salvo richiesta scritta da parte degli interessati

Art. 7

Membri Onorari

Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo può deliberare per la nomina di un terzo a Membro Onorario di IUVAS. La nomina avviene per particolare merito riconosciuto nei confronti dell'interessato sulle linee guida operative promosse dall'Associazione. La carica dell'insignito non lo rende di fatto Associato e per tal fine non può ricoprire alcun ruolo all'interno di IUVAS, né partecipare alle elezioni delle cariche associative. Il Membro Onorario, non essendo di fatto un Associato a IUVAS non ha obblighi di pagamento di alcuna quota associativa.

Art. 8

Motivi di esclusione dalla carica di Membro Associato

Sono motivi di esclusione:

- a) La non ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni adottate dagli organi collegiali, inadempienze che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto.
- b) La morosità del versamento della quota sociale o il pagamento di altri debiti contratti ad altro titolo verso l'Associazione.
- c) La condanna con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non renda perseguibile il rapporto sociale ed associativo.
- d) Gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla Legge.

I soci receduti, o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote da essi effettivamente versate in precedenza.

Art. 9

Assemblee dei Soci

Le assemblee dei soci possono avere carattere Ordinario o Straordinario. La loro convocazione si effettua mediante mail, o affissione su sito associativo, altra forma idonea a renderla nota ai soci, comunicata ai destinatari almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Il testo della comunicazione dovrà indicare:

- L'ordine del giorno
- Il luogo, reale o virtuale, in cui essa avrà luogo
- La data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Art. 10

Elezioni delle cariche associative

Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto, salvo che l'Assemblea decida all'unanimità per il voto palese. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa al massimo una delega per socio ma non è ammesso il voto per posta. Il Consiglio Direttivo rende pubblico a tutti i Soci 15 giorni prima della votazione l'elenco dei candidati alle varie cariche, mediante affissione nelle Sedi fisse o pubblicata sul sito web. Proclamati gli eletti, il Presidente dell'Assemblea demanda al Presidente dell'Associazione neo eletto il compito di convocarli per l'insediamento entro 30 giorni.

Si confermano eletti i candidati più votati. In caso di parità di voti tra più candidati, la conferma degli eletti avviene tramite il voto del Presidente se è a voto palese; in caso di parità con votazione segreta la conferma o la nomina del nuovo candidato avviene con maggioranze di voti in scrutini successivi da espletare nella stessa assemblea.

Art. 11

Verbali delle assemblee

Il verbale dell'Assemblea dei Soci è redatto dal Segretario sottoscritto in calce dal Presidente e dal Segretario e inserito nel Libro dei Verbali Assembleari. Essi sono archiviati in forma cartacea e/o digitale e consultabili previa richiesta scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo.

Art. 12

Organi esecutivi dell'Associazione

Il Presidente e il Vice Presidente sono cariche regolamentate dallo Statuto Associativo. Il Presidente ha potere di firma per le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo e quindi della loro attuazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e può essere da questi delegato a svolgere compiti propri del Presidente, in caso di suo impedimento. Il Presidente ed il Tesoriere sono le uniche figure che possono autorizzare movimenti dal conto economico. Per le cariche di Presidente e di Vice Presidente non è previsto il pagamento obbligatorio della quota annuale di associazione.

L'organo esecutivo è il Consiglio Direttivo con la figura del Presidente e Vice-Presidente. Il Presidente ha il potere di eleggere fino ad un massimo di 3 Vice Presidente a sua discrezione con egual potere di carica. Il Consiglio Direttivo ha potere decisionale ed esecutivo su tutte le attività sociali, nomina i membri onorari, delibera in favore di partnership con enti istituzioni ed aziende pubbliche e private. Svolge ogni altra attività prevista nello Statuto Associativo. Il Consiglio Direttivo è responsabile di ogni spesa e decisione deliberata e le stesse delibere sono rese esecutive su decisione della maggioranza dei presenti; a parità di voti è decisivo per la delibera il voto espresso dal Presidente.

Art. 13

Dipartimenti tecnici-scientifici dell'Associazione

Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo può deliberare per la costituzione di organismi di gestione interna all'Associazione per adempiere agli obiettivi e alle finalità associative. Gli organi così costituiti saranno definiti come Dipartimenti, regolamentati dallo Statuto Associativo, Regolamento Associativo e costituiti dai membri associati di IUVAS.

I Dipartimenti sono regolati da opportune integrazioni ai documenti vigenti a livello associativo, approvati dal Consiglio Direttivo di concerto con il Presidente e retti da un Direttore, anch'esso selezionato direttamente tra gli Associati. Le cariche dei Dipartimenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I Dipartimenti elaborano le linee tecniche fondamentali dell'Associazione che il Consiglio Direttivo traduce nel programma di attività, individua ambiti ed aree di ricerca in relazione alla missione dello IUVAS; propone ricerche e progetti di studio; propone gruppi di lavoro con riferimento ad aree e tematiche di interesse dell'Associazione.

Art. 14

Attività di ricerca e Responsabili di ricerca

Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, delibera sui progetti di ricerca ed attività correlate su proposta degli Associati, delle amministrazioni e degli enti privati. Per particolari esigenze organizzative e/o tecniche-scientifiche può essere nominato dal Presidente direttamente tra gli Associati un Responsabile di ricerca che cura, coordina e gestisce le attività progettuali. Le attività di ricerca sono sviluppate in via esclusiva dagli associati di IUVAS che detengono la proprietà intellettuale del loro operato. E' fatto assoluto divieto plagiare illegittimamente le opere di terzi e/o ledere in qualsiasi modo il lavoro altrui.

E' facoltà del Consiglio Direttivo valutare eventuali censure che ledano i valori etici, la morale o effettuino qualsiasi opera di discriminazione di razza, genere, sesso, orientamento religioso di terzi. Qualora un tema discriminatorio sia oggetto di ricerca scientifica, sarà cura del Consiglio Direttivo valutare la nomina di un organismo specifico di analisi. In ogni caso, eventuali opere di censura saranno concordate con l'autore dell'opera.

Art. 15

Nucleo di Protezione Civile

Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, delibera sull'attivazione del Nucleo di Protezione Civile in conformità con quanto previsto dalle attività previste dallo Statuto Associativo. Il Nucleo è retto in via esclusiva dal Presidente che detiene la responsabilità sulle attività, i protocolli operativi, operazioni e convenzioni. Il Presidente ha potere di nominare in via diretta un Direttore, che attua le linee guida, coordina e gestisce le attività per suo conto. Le operazioni del Nucleo di Protezione Civile sono attuate secondo le normative di Legge vigenti.

Possono operare all'interno del Nucleo di Protezione Civile gli Associati che facciano richiesta scritta al Presidente e che si forniscano dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e delle uniformi previste.

Art. 16

Utilizzo del logo

L'utilizzo del logo di IUVAS da parte di terzi soggetti, ad eccezione del Presidente, è vietato e perseguibile a norma di Legge. Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, delibera sulla concessione a terzi per l'utilizzo del logo IUVAS mediante verbale. L'utilizzo del logo da parte di terzi è da ritenersi esercitabile in via esclusiva per un singolo evento e comunque previa revisione da parte del Presidente del fine per il quale è utilizzato.

Il logo istituzionale di IUVAS presenta l'acronimo IUVAS in font Helvetica Neue (bold) con a fianco, separato da una linea, la dicitura estesa "Institute for Urban Variations and Architectural Systems". E' altresì previsto, qualora non sia possibile inserire il logo esteso, l'inserimento del solo acronimo IUVAS.

Il logo istituzionale è previsto graficamente come segue:



Art. 17

Concessione di patrocinii istituzionali

Il Presidente, è l'unico a deliberare sull'approvazione della concessione di patrocinio istituzionale IUVAS per progetti di terzi afferenti agli scopi sociali dell'Associazione. La concessione del patrocinio non giustifica in alcun modo l'operato di terzi né coinvolge IUVAS per qualsiasi inopportuna finalità non prevista dal progetto patrocinato.

Art. 18

Richiesta di patrocinii istituzionali

Il Presidente, è l'unico a deliberare sulla richiesta di patrocinio istituzionale di terzi per progetti promossi da IUVAS. La richiesta del patrocinio non coinvolge in alcun modo l'operato di terzi ma si pone solo come sodalizio temporaneo per le finalità espresse dall'evento in questione.

Art. 19

Spese e rimborsi

Le spese che IUVAS deve sostenere in via ordinaria che rientrano nella previsione di bilancio, quindi già assoggettate a votazione del Consiglio Direttivo ed approvate in via preliminare dall'Assemblea dei Soci sono gestite in via diretta dal Presidente o dal Tesoriere di Associazione. Eventuali spese aggiuntive che non sono state preventivate nella previsione di bilancio devono essere concordate con il Consiglio Direttivo e messe in votazione.

Qualora per straordinaria necessità o impossibilità di recepire risorse da parte del Tesoriere sia necessario effettuare per conto di IUVAS un pagamento da parte di un Associato, è necessaria l'autorizzazione del Presidente che riferirà nel successivo Consiglio Direttivo. Lo stesso Presidente provvederà, in secondo tempo, a rimborsare l'importo all'Associato.

Art. 20

Revisione del Regolamento Associativo

Il Regolamento Associativo è soggetto a revisione periodica e sottoposto alla votazione ed approvazione del Consiglio Direttivo. Una volta approvata la sua modifica è fatto dovere da parte dello stesso Consiglio informare gli associati delle variazioni presentate. Il documento si intende accettato da parte degli associati salvo comunicazione scritta entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Nel caso in cui un associato non accetti la revisione del Regolamento Associativo si avvierà la procedura di esclusione dall'Associazione con il rimborso della quota associativa calcolata sulla rimanenza dell'annualità in essere.